

Codice DB1511

D.D. 15 ottobre 2013, n. 576

**Mobilità in deroga - Gestione 2012 - L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione-INPS-Parti sociali del 22 dicembre 2011 - Seconda integrazione alle domande contenute nell'Elenco di autorizzazioni n. 17-2012, approvato con Deliberazione n. 146 del 28 marzo 2013.**

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- l’Intesa fra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che proroga fino alla fine del 2012, con alcune innovazioni, l’accordo sottoscritto in data 12 febbraio 2009 e perfezionato con l’intesa dell’8 aprile 2009 in merito agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori, delineando le modalità di compartecipazione finanziaria fra Stato e Regione nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo che le Regioni attingano a risorse FSE e ad eventuali fondi propri o nazionali, e che il sostegno al reddito sia legato ad interventi di politica attiva in coerenza con gli orientamenti comunitari;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59-11547 del 3 giugno 2009 con la quale si sono individuate le risorse finanziarie da destinare agli interventi di sostegno alle competenze e al reddito per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi economica in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, per un importo complessivo di 115 milioni di Euro, di cui 100 milioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, suddivisi in parti uguali tra politiche passive e politiche attive;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-258 del 5 luglio 2010 relativa all’approvazione di nuove modalità procedurali per la gestione delle domande di mobilità in deroga
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009, con cui si approva la Direttiva pluriennale 2009-2010 per la programmazione degli interventi di politica attiva previsti dall’Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, e i successivi provvedimenti di attuazione, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75-2982 del 28 novembre 2011 che, in relazione all’Intesa Stato Regioni del 20 aprile 2011 prima citata, proroga le attività previste dalla DGR n. 84-1206 fino al 31 dicembre 2012;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- gli Accordi fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritti nello scorso biennio, in data 22 aprile 2009, 11 novembre 2009, 21 luglio 2010 e 7 aprile 2011, con cui il Ministero ha reso disponibili stanziamenti per un ammontare complessivo di 290 milioni di Euro, a valere per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nella misura dell’intera contribuzione figurativa e del 70% del sostegno al reddito, da integrare per il restante 30% quale incentivo alla partecipazione agli interventi di politica attiva con fondi FSE o con altre risorse a disposizione delle regioni, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’Accordo del 12 febbraio 2009 sopra citato, tenendo conto del fatto che, a partire dal mese di maggio 2011, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011, la compartecipazione finanziaria regionale al sostegno al reddito

sale al 40%;

– i Decreti Interministeriali emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 46449 del 7 luglio 2009, n. 49559 del 9 febbraio 2010, n. 54923 del 22 ottobre 2010, e n. 60739 del 21 luglio 2011 con cui sono state assegnate alla Regione Piemonte le risorse per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga in attuazione degli Accordi prima citati;

– le Determinazioni del Dirigente dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 469 del 16 settembre 2009, n. 638 del 13 novembre 2009 e n. 215 del 19 aprile 2010, con cui si trasferiscono all'INPS in totale 28.407.178 Euro, quale compartecipazione finanziaria regionale nella misura del 30% del sostegno al reddito ad integrazione degli stanziamenti ministeriali sopra richiamati, e le analoghe Determinazioni dirigenziali n. 734 del 30 novembre 2010, n. 720 del 29 novembre 2011, e n. 759 del 3 dicembre 2010, che dispongono ulteriori stanziamenti a favore dell'INPS da liquidare nel corso del 2011, le prime due per un importo complessivo di 28.592.822,00 Euro a carico del Fondo Sociale Europeo, l'ultima per un importo di Euro 8.101.076,43 a valere sulle risorse nazionali derivanti dall'articolo 9 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, individuate con Delibera di Giunta Regionale n. 53-1126 del 30 novembre 2010;

– la Circolare INPS n. 43 del 29 marzo 2010, recante le istruzioni per l'erogazione degli ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati con domande di indennità di disoccupazione presentate ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 2/2009;

– l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 22 dicembre 2011, che stabilisce le modalità generali di gestione degli interventi di CIG e mobilità in deroga, in linea di sostanziale continuità con l'impianto organizzativo definito nel triennio 2009-2011 dagli Accordi Quadro del 27 maggio 2009 e del 16 dicembre 2010, ma con l'introduzione di alcune limitazioni al ricorso della CIG in deroga, e con cui si conferma l'assegnazione alla CIG in deroga del 90% delle risorse complessivamente disponibili;

– l'articolo 33, commi 21 e 22 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), con cui si stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre la concessione di trattamenti in deroga per l'anno 2012, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

– la Circolare congiunta Regione-INPS con le istruzioni operative per la gestione 2012 degli ammortizzatori in deroga emessa in data 26 gennaio 2012, che riprende ed aggiorna le disposizioni contenute nella Circolare riferita all'annualità precedente, diffusa in data 3 febbraio 2011, introducendo e specificando nel dettaglio gli elementi innovativi previsti dall'Accordo quadro del 22 dicembre 2011;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-3497 del 27 febbraio 2012, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2012, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 22 dicembre 2011 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 26 gennaio 2012, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;

– la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;

– il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";

– la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
- n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

#### DATO ATTO

- che in data 12 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Assessore Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale un accordo che prevede la concessione di ulteriori 50 milioni di Euro a favore della Regione Piemonte per la gestione degli ammortizzatori in deroga.
- che con Decreto Interministeriale n. 70984 del 25 gennaio 2013, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, sono stati assegnati alla Regione Piemonte i 50 milioni previsti dall’Accordo del 12 dicembre 2012 prima citato, a totale carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione.
- che per la chiusura dell’annualità 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile una parte delle risorse individuate a favore degli ammortizzatori sociali in deroga dall’art. 4 del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013, secondo modalità gestionali specificate nel messaggio INPS n. 11136 del 10 luglio 2013, non consentendo l’accesso regionale alle risorse residue tra quelle attribuite alla Regione Piemonte con il Decreto Interministeriale n. 70984 sopra citato.

#### CONSIDERATO

- che l’art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce al comma 6 che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, ai lavoratori destinatari della mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono come requisito di accesso all’indennità di mobilità il possesso di almeno 12 mesi di anzianità nell’azienda di provenienza di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;
- che l’Accordo Quadro del 22 dicembre 2011 prima citato prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a tre tipologie di soggetti: a) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi; b) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità e con un’anzianità lavorativa della durata di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato; c) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale che abbiano fruito di CIGD, rimandando alla Circolare congiunta Regione-INPS la definizione puntuale delle modalità di gestione dell’intervento;
- che la Circolare congiunta Regione-INPS del 26 gennaio 2012, prevede che le domande di indennità di mobilità in deroga vengano presentate e istruite direttamente dall’Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente, precisando la modulistica richiesta e la tempistica relativa e le modalità generali di raccordo con le politiche attive organizzate dai Centri per l’Impiego, e che spetta alla Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle agenzie territoriali INPS, emettere provvedimenti:
  - di autorizzazione per le domande con esito positivo dell’istruttoria INPS;
  - di revoca, nel caso che l’Agenzia INPS competente segnali di aver riscontrato, in seguito a controlli ulteriori, che un soggetto titolare di una domanda già autorizzata non aveva diritto alla

mobilità in deroga;

- di reiezione delle domande presentate da soggetti privi di qualcuno dei requisiti richiesti o soggette a revoca, come sopra indicato;
- che la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS del Piemonte hanno concordato delle modalità di comunicazione sistematica delle domande di indennità di mobilità in deroga e del loro stato di avanzamento attraverso degli elenchi inviati via mail secondo un formato standard dalle Agenzie territoriali INPS alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, e che si è quindi strutturato a livello regionale un *data base* di riferimento utile sia per gestire tali pratiche secondo le modalità definite a livello nazionale, sia per comunicare alle Amministrazioni Provinciali che coordinano le politiche attive collegate alle deroghe attraverso i Centri per l'Impiego i nominativi dei soggetti interessati;
- che con la procedura di interscambio informativo prima descritta si dispone di un quadro progressivamente aggiornato delle domande di mobilità in deroga istruite con esito positivo o valutate come non accoglibili per la mancanza dei requisiti richiesti, ai fini della predisposizione dei relativi provvedimenti regionali;
- che il Ministero del Lavoro, con Nota del 21 marzo 2013, ripresa dal Messaggio INPS n. 5025 del 22 marzo 2013, ha fissato il termine finale del 31 marzo 2013 per la trasmissione all'INPS da parte delle Regioni e delle Province Autonome dei provvedimenti di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga di competenza dell'anno 2012;
- che la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare tutte le domande pervenute prima di tale data dalle Agenzie INPS, a seguito di istruttoria positiva, con la Determinazione n. 146 del 28 marzo 2013;
- che dopo il 31 marzo 2013 sono pervenute alcune altre domande da autorizzare dalle Agenzie INPS, sia per effetto di riesami o di situazioni rimaste in sospeso perché erano in corso delle cause legali risoltesi solo dopo la scadenza citata, sia per ritardi nell'evasione delle pratiche a causa dell'elevato numero di prestazioni di sostegno al reddito da gestire;
- che in data 25 luglio 2013 è stata approvata una prima Determinazione regionale di autorizzazione di tali domande, recante il n. 383, sotto forma di integrazione all'Elenco di autorizzazioni n. 17-2012, approvato con Deliberazione n. 146 del 28 marzo 2013;
- che da allora sono state comunicate alcune altre domande afferenti l'annualità 2012 che appare necessario autorizzare, per tutelare i diritti acquisiti dai lavoratori che hanno presentato l'istanza nei termini previsti, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, e non avendo alcuna responsabilità per i ritardi accumulati, per i motivi anzidetti, nell'istruttoria delle domande;
- che la copertura finanziaria viene assicurata dai fondi ministeriali resi disponibili per la chiusura dell'annualità 2012 reperiti tra le risorse individuate a favore degli ammortizzatori sociali in deroga dall'art. 4 del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013, secondo le modalità gestionali stabilite nel messaggio INPS n. 11136 del 10 luglio 2013;
- che, secondo quanto disposto nell'Accordo Quadro regionale del 22 dicembre 2011, a conferma delle disposizioni contenute negli Accordi quadro precedenti, le risorse impegnate per la mobilità in deroga non possono superare il 10% dei fondi complessivamente disponibili per le deroghe, e che spetta all'INPS il relativo monitoraggio finanziario;
- che il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l'impiego, o la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga la decadenza dall'indennità, come previsto dall'articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del disoccupato stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone

inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012.  
tutto ciò premesso,

IL VICE DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

- di integrare fra le domande di mobilità in deroga inserite nell'Elenco n. 17-2012, approvato con Determinazione n. 146 del 28 marzo 2013, quelle contenute nell'Elenco all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le quali l'istruttoria svolta dalle Agenzie INPS competenti è stata completata positivamente, e che sono pervenute agli uffici regionali negli ultimi mesi, dopo la scadenza del 31 marzo 2013, stabilita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota del 21 marzo 2013, ripresa dal Messaggio INPS n. 5025 del 22 marzo 2013, come termine ultimo per l'approvazione delle autorizzazioni regionali afferenti all'annualità 2012, e successivamente all'approvazione di un primo elenco di domande 2012 da autorizzare integrando l'Elenco n. 17-2012 con Determinazione regionale n. 383 del 25 luglio 2013, ritenendo necessario tutelare i diritti acquisiti dai lavoratori che hanno presentato l'istanza nei termini previsti, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, e non essendo in alcun modo responsabili dei ritardi accumulati, per i motivi in premessa specificati, nell'istruttoria delle domande da parte delle Agenzie INPS territorialmente competenti;
- di disporre che per la liquidazione delle domande all'Allegato A si faccia ricorso alle risorse reperite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fra quelle individuate per gli ammortizzatori sociali in deroga dall'art. 4 del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013, in relazione al messaggio INPS n. 11136 del 10 luglio 2013, che specifica le modalità di gestione di detti fondi;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, le verifiche contabili relative all'effettiva disponibilità delle risorse a copertura delle indennità di mobilità in deroga fruite dalle persone elencate nell'Allegato A, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Lavoro la gestione dei flussi informativi con l'INPS descritti in premessa e il raccordo con l'INPS a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Vice Direttore Regionale  
Giuliana Fenu